

Cassazione civile sez. trib., 27/09/2024, n. 25808

(*omissis*)

RILEVATO CHE

Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, previo accertamento della legittimazione di (*omissis*), veniva accolto nel merito l'appeal dell'Agenzia delle Entrate proposto avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 260-22-2013. Il ricorso introduttivo aveva ad oggetto l'avviso di accertamento n. (â?) per l'anno 2010 notificato alla societ  DAF Srl e impugnato da (*omissis*) in proprio, nonch  per conto della DAF Srl, nonch  gi  amministratore unico della stessa nonch  quale socio al 100% e creditore della stessa.

L'avviso di accertamento, con il quale l'Amministrazione finanziaria accertava una maggiore IVA pari all'importo di â¬ 12.296.674,00, traeva origine da una verifica fiscale iniziata a seguito di indagine penale. Nel corso del procedimento penale il giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma disponeva con un provvedimento del 5.12.2011 il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. delle quote del capitale sociale della DAF Srl e, con successivo provvedimento del 16.1.2012, nominava (*omissis*) custode giudiziario e amministratore unico della societ  .

Le risultanze della verifica fiscale svolta dall'Agenzia delle Entrate confluivano nel processo verbale di constatazione del 17.4.2012, da cui emergeva il ruolo della societ  in un ampio meccanismo di frode carosello ai fini IVA, e la deduzione di alcuni costi non documentati ai fini delle imposte dirette.

Successivamente alla notificazione del p.v.c., effettuata nelle mani del custode giudiziario e amministratore unico (*omissis*), in data 14.6.2012 (*omissis*) presentava osservazioni nella qualit  di socio unico ed ex rappresentante legale della societ  .

Quindi, in data 20.7.2012, al custode giudiziario e amministratore unico (*omissis*) veniva notificato l'avviso di accertamento impugnato da (*omissis*) in proprio e per conto della societ  davanti al giudice tributario, annullato dal giudice di prime cure con la sentenza depositata il 20 giugno 2013.

Nel frattempo, la societ  DAF Srl veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Roma con sentenza del 2.5.2013 (Fallimento n. 349-13) e il giudice civile nominava un curatore fallimentare.

Il ricorso in appello dell'Amministrazione finanziaria veniva proposto anche nei confronti del curatore fallimentare e a questo notificato.

L'appello ribadiva il difetto di legittimazione del ricorrente (*omissis*) in proprio e per conto della società DAF Srl e la fondatezza del recupero erariale; il giudice disattendeva la questione preliminare, confermando le riprese nel merito.

Avverso tale sentenza, (*omissis*) ha proposto ricorso per Cassazione, articolato in quattro censure, al quale l'Amministrazione delle Entrate ha replicato con controricorso e ricorso incidentale nel quale ripropone con un unico motivo la questione dell'inammissibilità del ricorso introduttivo. Replica (*omissis*) con controricorso avverso il ricorso incidentale.

CONSIDERATO CHE

Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la violazione dell'art. 12 della L. 212-2000, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per l'omesso svolgimento di un effettivo contraddittorio nella fase amministrativa.

Con il secondo motivo (*omissis*) prospetta la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 57, 58 e 61 del D.Lgs. 546-1992), in rapporto all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., visto il richiamo a circostanze e documenti mai citati nell'atto impositivo.

Con il terzo motivo il ricorrente principale deduce la violazione delle norme applicabili al ricorso in appello (artt. 53 e 61 del D.Lgs. 546-1992), ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., vista la totale assenza, nel procedimento, della documentazione (allegati al p.v.c.) a supporto di quanto contestato dall'Amministrazione finanziaria.

Con il quarto mezzo del ricorso principale si lamenta la violazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 633-1972 e del relativo riparto dell'onere probatorio, ai fini art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

L'unico motivo del ricorso incidentale dell'Amministrazione delle Entrate censura la sentenza impugnata, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., per la violazione degli artt. 75, comma 3, e 81 cod. proc. civ. da parte della sentenza impugnata, per aver mancato di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di legittimazione in capo a (*omissis*)

Ritenuta la particolare rilevanza della questione, afferente al sequestro preventivo disposto ai sensi degli artt. 321 c.p.p. di una parte o della totalità delle partecipazioni di una società di capitali nell'ambito del quale è stato nominato un custode giudiziario ed amministratore

unico, della legittimazione diretta del socio ed ex legale rappresentante ad impugnare davanti al giudice tributario l'avviso di accertamento notificato alla società, la cui trattazione dev'essere devoluta alla pubblica udienza ex art.375 cod. proc. civ.,

P.Q.M.

la Corte:

rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024

Depositato in Cancelleria il 27 settembre 2024

Campi meta

Massima : *La legittimazione del socio ed ex legale rappresentante di una Srl, le cui quote sociali sono state sottoposte a sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 c.p.p. con contestuale nomina di un custode giudiziario e amministratore unico, ad impugnare l'avviso di accertamento notificato alla società, costituisce questione di particolare rilevanza che la Corte di Cassazione ha ritenuto di devolvere alla pubblica udienza.*

Supporto Alla Lettura :

Società di capitali

e società di capitali sono:

- la **S.p.a.** (società per azioni);
- la **S.a.p.a.** (società in accomandita per azioni);
- la **S.r.l.** (società a responsabilità limitata);
- la **S.r.l.s.** (società a responsabilità limitata semplificata).

Si tratta di organizzazioni di persone e mezzi per l'esercizio in comune di un'attività produttiva, dotate di piena autonomia patrimoniale: quindi, soltanto la società con il suo patrimonio risponde delle obbligazioni sociali. Il socio, pertanto, ha una responsabilità limitata al capitale conferito, non assumendo alcuna responsabilità personale, neanche sussidiaria, per le obbligazioni sociali (tranne i casi previsti dalla legge).